

Allegato 3 Schema di contratto

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del contratto	3
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile	3
Articolo 3 - Decorrenza del contratto	3
Articolo 4 - Durata del contratto - Sospensione	4
Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore	4
Articolo 6 - Modifiche e varianti al contratto.	5
Articolo 7 - Penali	5
Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	6
Articolo 9 - Verifiche sull'esecuzione	6
Articolo 10 - Garanzia definitiva	7
Articolo 11 - Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto	7
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa	7
Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti	8
Articolo 14 - Trasparenza	9
Articolo 15 - Riservatezza	9
Articolo 16 - Risoluzione	10
Articolo 17 - Recesso	11
Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa	12
Articolo 19 - Subappalto e sub-contratti	12
Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto	13
Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore	13
Articolo 22 - Referente per il Fornitore	13
Articolo 23 - Responsabile del procedimento	13
Articolo 24 - Foro competente	13
Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento	14
Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali	15

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge, tra l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede in Padova, Via dell'Ospedale civile, 24 C. F. 92111430283, P. IVA 03382700288 (di seguito identificata semplicemente come ARPAV o Agenzia), nella persona del _____ nella sua qualità di _____ di ARPAV che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo di ARPAV giusta nomina ****,

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, C.F. e P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore")

PREMESSO

- a) che ARPAV, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, e infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento delle forniture di dell'aggiornamento delle licenze software Labware LIMS (Laboratory Information Management System) di ARPAV della durata di 60 mesi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, co. 2, lettera b) 2), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità e ai termini tutti ivi contenuti;

- d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dagli atti di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;
- e) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza e in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite da ARPAV che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e ARPAV ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto del contratto

ARPAV affida in appalto la fornitura dell'aggiornamento delle seguenti licenze d'uso LIMS:

- ✓ n. 35 licenze Labware LIMS Perpetual License;
- ✓ n. 6 licenze Labware LIMS Restricted Perpetual;

e i seguenti servizi correlati:

- Canone di aggiornamento annuale licenze per un periodo di 60 mesi
- n. 35 giornate di assistenza "Labware Certified Consulting Service"

Il Fornitore aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARPAV ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto con le caratteristiche tecniche e di conformità indicate nel capitolato tecnico.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
 - A. dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate, in particolare nel capitolato tecnico e nell'offerta economica dell'Aggiudicatario;
 - B. dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - C. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Articolo 3 - Decorrenza del contratto

Il contratto è efficace dalla data di stipula.

Articolo 4 - Durata del contratto - Sospensione

La durata del contratto è fissata dalla data di firma del verbale di conformità (art. 6 capitolato tecnico) e sino a 60 mesi.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ARPAV si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato speciale e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPAV, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAV da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da ARPAV nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAV e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPAV di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite da ARPAV.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili;

Articolo 6 - Modifiche e varianti al contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nei seguenti casi: ARPAV si riserva il diritto, in corso di vigenza contrattuale, di aumentare opzionalmente le seguenti prestazioni del contratto:

incremento di massimo di 5 licenze Labware LIMS Perpetual License e 4 licenze Labware LIMS Restricted Perpetual License con relativa manutenzione nonché un incremento massimo di 18 giornate per le attività di assistenza per un importo complessivo stimato in Euro 54.170,00 (IVA esc.):

Qualora ricorrano le altre condizioni di cui all'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016, ARPAV si riserva la facoltà di ordinare servizi o forniture supplementari, oppure potranno essere apportate varianti al contratto, nei limiti di legge.

In accordo con quanto previsto dai commi precedenti, con la sottoscrizione del contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica del contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto nei commi precedenti e qualora effettuate, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 7 - Penali

Il Fornitore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che la fornitura venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto e nel capitolato tecnico. Qualora ARPAV rilevi inosservanze delle modalità e dei tempi di svolgimento della fornitura e dei servizi, così come richiesto dal presente contratto o dal capitolato speciale, ovvero incuria, approssimazione o mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del Fornitore o del personale dallo stesso incaricato, provvederà a darne tempestiva comunicazione scritta al Fornitore al fine dell'adozione da parte dello stesso dei necessari provvedimenti.

L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ARPAV per i pagamenti e in secondo ordine mediante rivalsa sulla garanzia definitiva. L'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale

superiore al 10% dell'importo contrattuale, comporta la risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento. In tal caso ARPAV ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono anticipati dal Direttore dell'Esecuzione al Fornitore con specifica comunicazione inviata via pec. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni al massimo entro 3 (tre) giorni e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPAV, sono applicate al Fornitore le penali previste nel capitolato tecnico all'art.11 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via pec.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai suddetti contratti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

Articolo 9 - Verifiche sull'esecuzione

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel capitolato speciale.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPAV, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia al Fornitore, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto.

Al termine del periodo di durata del contratto, forma oggetto della verifica di conformità, di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/16, l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente

applicabile.

Si dovrà verificare che la fornitura e i servizi eseguiti siano stati resi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato tecnico.

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte con oneri a carico del Fornitore, il quale a propria cura e spese mette a disposizione di ARPAV i mezzi necessari ad eseguirle.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità si procede al pagamento, entro 30 giorni, del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 10 - Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in forma di **** in favore di ARPAV di importo pari al ...% del valore del contratto.

Si applicano alla garanzia definitiva i casi di riduzione di cui all'art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia è vincolata per tutta la durata del contratto.

La garanzia può essere progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPAV.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 11 - Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto

Il corrispettivo complessivo presunto per l'esecuzione della fornitura, riferito alla durata quinquennale (60 mesi) è pari all'importo, IVA esclusa, di Euro _____ (Euro _____/00), oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza pari ad Euro 0,00.

I corrispettivi complessivi dovuti al Fornitore per l'esecuzione della fornitura saranno calcolati applicando i prezzi unitari indicati dal Fornitore nella propria offerta economica.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Fornitore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

L'esecuzione delle transazioni, relative al contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 13 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alla normativa vigente in materia, nonché dal presente contratto e previa verifica da parte di ARPAV della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.

In caso di R.T.I., ciascun operatore raggruppato provvederà alla fatturazione in misura corrispondente alla percentuale dichiarata in fase di offerta.

I pagamenti sono disposti altresì previo accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattualmente previste.

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali e le modalità di pagamento dovranno avvenire secondo quanto previsto dall'art.9 del capitolato tecnico.

Al termine del contratto ed a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità, ARPAV provvederà al saldo degli eventuali residui positivi e a richiedere nota di credito per eventuali penali o residui negativi.

Le fatture, dovranno essere intestate ad ARPAV, Via Ospedale Civile n. 24 - 35121 PADOVA, ed essere inviate esclusivamente al Sistema d'Interscambio, utilizzando il codice univoco UF67GD e dovranno riportare:

- numero e data fattura;
- ragione sociale e CF/P.IVA del Fornitore;
- oggetto del servizio;
- importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese;
- codice identificativo di gara (CIG _____);
- qualsiasi altra informazione necessaria.

Si applicano ad ARPAV le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolare esecuzione. Il pagamento del saldo finale sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità, di cui al precedente articolo 9.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. n.

231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00 ARPAV procederà alle verifiche previste dal D.M. n. 40/2008. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e l'erogazione dei servizi. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec, da parte dell'Agenzia.

Articolo 14 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente e irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà di ARPAV di incamerare la garanzia prestata.

Articolo 15 - Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura e all'erogazione dei servizi. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 16 - Risoluzione

1. ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate da ARPAV nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.
 - d) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - e) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui, intentate contro ARPAV, ai sensi del successivo articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) nei casi di cui i agli articoli:
5 "Obbligazioni specifiche del Fornitore", 7 "Penali", 9 "Verifiche sull'esecuzione", 10 "Garanzia definitiva", 12 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa", 16 "Risoluzione" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati, 8 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", 14 "Trasparenza", 15 "Riservatezza", 16 "Risoluzione", 19 "Subappalto e sub contratti", 20 "Divieto di cessione del contratto", 21 "Brevetti e diritti d'autore", 25 "Trattamento dei dati, consenso al trattamento". Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. ARPAV, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite pec, deve risolvere il presente contratto nel seguente caso:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3. In caso in cui ARPAV accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, ARPAV ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto di ARPAV al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, ARPAV assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga di 16 (sedici) giorni rispetto al termine che verrà assegnato da ARPAV, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, ARPAV stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di ARPAV al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire ad ARPAV tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Fornitore, lo stesso è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta da ARPAV per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove ARPAV non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, ARPAV incamererà la garanzia definitiva.
9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, ARPAV ha diritto nei casi di:
- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
- di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza

preavviso. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 in base al quale il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

2. ARPAV ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Agenzia. ARPAV effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPAV e/o di terzi, in virtù della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 19 - Subappalto e sub-contratti

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Non costituiscono subappalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara.

L'affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di ARPAV, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da ARPAV. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto.

Il Fornitore comunica ad ARPAV, durante l'esecuzione del contratto e prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ARPAV corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, ARPAV, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti delle ARPAV un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAV, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAV medesima.

ARPAV si impegna ad informare il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAV, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 22 - Referente per il Fornitore

Prima della stipula del contratto il Fornitore si impegna ad individuare un responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ARPAV.

Articolo 23 - Responsabile del procedimento

È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, l'ing. Elvio Tasso, Dirigente del Servizio Informatica e Tecnologie.

ARPAV nominerà, all'atto di aggiudicazione, il Direttore dell'esecuzione contrattuale.

Articolo 24 - Foro competente

Per tutte le controversie dipendenti dal presente appalto è competente il Foro di Padova.

Articolo 25 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara.

ARPAV tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti da ARPAV potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.

Il Fornitore prende atto e acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico e il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di ARPAV. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2015), potranno essere utilizzati da ARPAV, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto e acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di ARPAV, nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate capitolato speciale unitamente ai suoi allegati.

In ragione dell'oggetto del contratto, il Fornitore è chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, pertanto sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere

emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art.5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.

Il Fornitore prende atto che l'Agenzia potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi, dalla stessa autorizzati, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel capitolato speciale. In tal caso l'Agenzia potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore tutte le spese afferenti al contratto, nonché tutte le imposte e tasse, tranne l'IVA. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARPAV

Il Fornitore

(Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente)

Condizioni particolari di contratto:

Il sottoscritto _____ quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.; dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 (Oggetto del contratto), Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Decorrenza del contratto), Articolo 4 (Durata del contratto - Sospensione), Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 6 (Modifiche

e varianti al contratto), Articolo 7 (Penali), Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 9 (Verifiche sull'esecuzione), Articolo 10 (Garanzia definitiva), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Trasparenza), Articolo 15 (Riservatezza), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 (Subappalto e sub-contratti), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Brevetti e diritti d'autore), Articolo 22 (Referente per il Fornitore), Articolo 23 (Responsabile del procedimento), Articolo 24 (Foro competente), Articolo 25 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

_____, ____/____/____

Il Fornitore

(Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente)